

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

Deliberazione n. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON D.G.R. N. 13 – 85 DEL 23/05/2005: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 5 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. .

L'anno **duemilasedici** addì **tredici** del mese di **giugno** ore 19,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	-
MAGLIANO Manuela	-	X
VALSESIA Franca	X	-
MERCALLI Antonio	X	-
ZECCHINI Andrea Paolo	X	-
CIRCOSTA Michele	X	-
CARASSOTTI Roberto	X	-
PECI Carlo	X	-
MIGLIORINI Giuseppe	X	-
FABRIS Claudio	X	-
BERTINOTTI Diego	-	X
TOTALE	9	2

Assenti giustificati:

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

C.C. n. 18 del 13 giugno 2016

Oggetto: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON D.G.R. N. 13 – 85 DEL 23/05/2005: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 5 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Caltignaga è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 - 85 del 23 maggio 2005;

Visto che, successivamente all'approvazione, il P.R.G.C. è stato modificato con variante parziale n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 24 dicembre 2005, con variante parziale n. 2, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 settembre 2008, con variante parziale n. 3, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 marzo 2010, e con variante parziale n. 4, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 novembre 2010;

Considerato che l'Amministrazione di questo Comune ha intrapreso le procedure per la redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente con l'obiettivo di riorganizzare funzionalmente alcune parti del territorio urbano stante la necessità di riallineare, anche sul piano di una reale fattibilità, le previsioni contenute nel P.R.G.C. vigente, in termini di ricaduta sull'assetto territoriale del Comune, agli effetti della lunga crisi economica subita dal paese;

Considerato altresì che, con la Variante di cui trattasi, si è inteso pertanto apportare modifiche puntuali all'attuale assetto del tessuto urbanizzato stralciando quote di nuova e già prevista edificabilità, ricollocando funzionalmente, in una riduzione della capacità insediativa complessiva definita dal P.R.G.C. vigente, alcune aree a destinazione residenziale, produttiva e commerciale;

Dato atto che la Variante Parziale di che trattasi, per i propri contenuti, non rientra tra i casi di esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 11 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e, pertanto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si è reso necessario sottoporre la stessa a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

Visto quindi che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25 gennaio 2016, si è avviato il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità, istituendo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998, l'Organo Tecnico presso l'Autorità Competente, nella persona del Dottore in Urbanistica Guido Vallino, con Studio in Novara, e prendendo atto del "Documento tecnico di verifica" predisposto dal Dott. Arch. Marco Plata, con Studio in Novara, tecnico incaricato della redazione della Variante Parziale di che trattasi;

Dato atto che l'avviso di avvio del procedimento di verifica è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Caltignaga per 30 giorni consecutivi, dal 01/02/2016 al 01/03/2016, e che la documentazione tecnica è stata trasmessa alla Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia, all'ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, e all'Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara per l'acquisizione di contributi e pareri;

Visto il parere dell'ARPA Piemonte in data 29/02/2016, favorevole all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica subordinatamente all'estrapolazione delle previsioni ritenute incoerenti con i disposti del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del

consumo di suolo;

Visto il parere della Provincia di Novara in data 02/02/2016, favorevole all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto non sono state rilevate specifiche problematiche ambientali, sia in rapporto all'estensione territoriale degli ambiti in variazione, sia in rapporto alla tipologia degli interventi realizzativi previsti;

Vista altresì la relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale, in data 16/03/2016, a firma del Dott. Guido Vallino, favorevole all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, subordinatamente al recepimento, nelle disposizioni attuative (Schede d'Ambito allegate alle N.T.A. vigenti) di alcune prescrizioni finalizzate alla mitigazione ambientale degli interventi;

Considerato pertanto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2016:

- è stata approvata la relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, a firma del Dott. Guido Vallino, ed esclusa, in conformità ad essa, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale in oggetto, dando atto che sono state recepite tutte le prescrizioni in essa contenute;

- è stata adottata la Variante Parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 13 – 85 del 23/05/2005, predisposta dall'Architetto Marco Plata con studio in Novara e dal Dott. Geologo Antonello Rivolta con studio in Oleggio, ognuno per le parti di propria competenza, e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Stralci cartografici (Ambiti B21, B22, B23, B24, C12, D6, Bs, C5/Dr2, C10/B20, D4/D5, C9, C13, M1, M3) Scala 1:2000
consistenti in: situazione vigente, situazione di Variante, aerofoto, urbanizzazioni esistenti
- Schede d'Ambito Normativo allegate alle N.T.A.
(accorpati in un unico fascicolo);
- Relazione geologico tecnica degli interventi con relative schede allegate;

Considerato inoltre che la suddetta Variante Parziale n. 5, oltre a riconfermare numerosi ambiti di intervento, ne elimina altri (C9, C13, M1, M3), ne introduce alcuni di nuovo impianto (B21, B22, B23, B24, C12, D6), e rimodula la configurazione di altri (B20 e C10, C05 e Dr2, D4 e D5), mantenendo complessivamente un consistente decremento di consumo del suolo agricolo da urbanizzare rispetto alle previsioni insediative già approvate e vigenti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto (come esplicitato nella delibera di adozione), oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera - statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq. per abitante;
- non incrementa (ma riduce leggermente) la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente;
- non incrementa (ma riduce complessivamente in maniera consistente) le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente per le attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;

- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti;

Dato atto altresì che la Variante in oggetto interessa aree interne o contigue ai centri abitati, di cui alla perimetrazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2016, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali esistenti, e che le aree di nuova previsione sono state verificate in merito alla compatibilità con la classificazione acustica comunale;

Atteso che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.:

- la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2016 di adozione della Variante Parziale n. 5 è stata pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito informatico del Comune nonché all'Albo Pretorio on line, e precisamente dal 12 aprile all'11 maggio 2016;

- il deposito degli atti è stato reso noto mediante idoneo avviso pubblicato il 12 aprile 2016 e per tutto il periodo del deposito, rendendo noto, altresì, che chiunque ne avesse interesse avrebbe potuto formulare osservazioni e proposte dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione;

- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione ed i relativi elaborati sono stati inviati, con nota prot. 549 del 12 aprile 2016, alla Provincia di Novara per la verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che durante il periodo stabilito sono pervenute n. 2 osservazioni o proposte da parte dei Signori:

- Martinelli Leonardo, in data 5 maggio 2016,
- Ricci Donatella, in data 11 maggio 2016;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 62 del 19 maggio 2016 con il quale la Variante in esame è stata considerata classificabile come parziale nonché compatibile con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati, specificando che:

- a) la delibera di approvazione dovrà contenere, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il prospetto numerico di verifica delle condizioni di cui ai punti c), d), e) ed f) del comma 5 dello stesso articolo di legge,
- b) le verifiche di cui alla sopracitata lettera f) dovranno essere effettuate rispetto alle superfici territoriali e agli indici di edificabilità delle aree a medesima destinazione d'uso,
- c) il parere espresso dalla Provincia è da intendersi riferito unicamente agli oggetti di variante elencati nella Relazione Illustrativa,
- d) la proposta relativa all'ambito B22, così come formulata, risulta in contrasto con l'art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i. in merito alle nuove disposizioni sulle fasce di rispetto dei cimiteri,
- e) in merito all'ambito D6, destinato all'ampliamento di un'attività produttiva esistente, sarebbe stato utile verificare la possibilità di una diversa soluzione al fine di evitare lo sviluppo a nastro dell'edificato,
- f) dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti successivi previsti per la zonizzazione acustica, ai sensi della L.R. 52/2000 e s.m.i.,
- g) le prescrizioni attuative contenute nelle indagini geologiche e nelle schede geologico-tecniche dovranno essere recepite all'interno del P.R.G.C.,
- h) sono richiamate le prescrizioni attualmente in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 20 del 21 maggio 2015;

Ritenuto, per quanto concerne le puntualizzazioni contenute nel Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 62 del 19 maggio 2016, di specificare che:

- è stato predisposto il prospetto numerico ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. di verifica delle condizioni di cui ai punti c), d), e) ed f) del comma 5 dello stesso articolo di legge, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e

sostanziale, che, per quanto concerne il punto f) effettua nello specifico le verifiche in relazione alle aree produttive artigianali/industriali;

- le Schede d'Ambito Normativo allegate alle N.T.A. sono state limitate esclusivamente alle aree oggetto di Variante;
- l'ambito B22, così come formulato, è stato eliminato dalle previsioni di Variante, in attesa della verifica della possibilità di conferma della riduzione della fascia di rispetto del cimitero della frazione Sologno ai sensi dei commi 6bis e 6ter dell'art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- in merito all'ambito D6 non esistono possibilità alternative per poter consentire l'ampliamento dell'attività produttiva esistente;

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco introduce il punto all'Ordine del giorno e invita il Responsabile dell'Area tecnica a relazionare sulle due osservazioni presentate, dopo avere introdotto gli aspetti essenziali delle medesime;
- il Responsabile dell'Area tecnica riassume l'iter amministrativo e le prescrizioni pervenute dalla Provincia di Novara ed i relativi elaborati di riscontro predisposti dall'Ufficio; in relazione alla richiesta di stralcio di un'area edificabile prevista nella frazione di Sologno, precisa che la funzione delle fasce di rispetto cimiteriali è quella di consentire eventuali futuri ampliamenti; si potrà comunque, in futuro, richiedere la riduzione della fascia di rispetto senza, tuttavia, incidere sui tempi di approvazione della attuale variante; infine, descrive le osservazioni presentate;
- il Consigliere Mercalli evidenzia che l'incidenza degli Enti sovraordinati sulle fasce di rispetto cimiteriali può cagionare danni ai privati;
- il Consigliere Circosta chiede chiarimenti sulle modalità di correzione di alcuni errori riscontrati negli elaborati;
- il Responsabile dell'Area tecnica, autorizzato, fornisce i chiarimenti richiesti;

Ritenuto pertanto di modificare gli elaborati della Variante Parziale n. 5 in virtù delle considerazioni sopra esposte;

In merito alle osservazioni e proposte pervenute si ritiene di esaminarle e votarle singolarmente, e quindi, sulla base del loro accoglimento o rigetto, procedere all'approvazione della Variante Parziale n. 5, che conterrà le eventuali relative modificazioni;

Si procede pertanto all'esame delle osservazioni e proposte pervenute, dettagliatamente descritte in ordine cronologico di registrazione al protocollo sull'elaborato predisposto dall'estensore della Variante, arch. Marco Plata, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale, con l'indicazione in calce a ciascuna della proposta di controdeduzione;

Il Sindaco dispone di procedere, con il seguente esito della votazione:

- OSSERVAZIONE N. 1

con voti unanimi, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- di accogliere l'osservazione;

- OSSERVAZIONE N. 2

con voti unanimi, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione;

Vista ed esaminata quindi la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, predisposta dall'Architetto Marco Plata con studio in Novara e dal Dott. Geologo Antonello Rivolta con studio in Oleggio, ognuno per le parti di propria competenza, costituita dagli elaborati di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2016, modificati in virtù delle considerazioni espresse dalla Provincia di Novara e delle osservazioni e proposte accolte;

Vista la Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione che si intende adottare è stata acquisita l'attestazione di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare la Variante Parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 13 – 85 del 23/05/2005, predisposta dall'Architetto Marco Plata con studio in Novara e dal Dott. Geologo Antonello Rivolta con studio in Oleggio, ognuno per le parti di propria competenza, e costituita dai seguenti elaborati, modificati in virtù delle considerazioni espresse dalla Provincia di Novara e delle osservazioni e proposte accolte:

- Relazione illustrativa
- Stralci cartografici (Ambiti B21, B23, B24, C12, D6, Bs, C5/Dr2, C10/B20, D4/D5, C9, C13, M1, M3, B22) Scala 1:2000
consistenti in: situazione vigente, situazione di Variante, aerofoto, urbanizzazioni esistenti
- Schede d'Ambito Normativo allegate alle N.T.A.
(accorpati in un unico fascicolo);
- Relazione geologico tecnica degli interventi con relative schede allegate;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura, in virtù di quanto esposto in premessa, come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, e che non modifica i limiti dimensionali stabiliti al suddetto comma, in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente, come risulta dal prospetto numerico ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. di verifica delle condizioni di cui ai punti c), d), e) ed f) del comma 5 dello stesso articolo di legge, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che, per quanto concerne il punto f) effettua nello specifico le verifiche in relazione alle aree produttive artigianali/industriali;

3) di dare altresì atto che la Variante in oggetto interessa aree interne o contigue ai centri abitati, di cui alla perimetrazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2016, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali esistenti;

4) di stabilire che, a norma dell'art. 17, comma 7, della legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la presente deliberazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati di Piano Regolatore Generale, verrà trasmessa, entro dieci giorni dalla sua adozione, alla Provincia di Novara e alla Regione Piemonte.

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 20-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 20-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella
